



Sede Legale:
Viale Parioli, 39c
00197 ROMA
C.F. 97996070583
www.afi100.it – info@afi100.it
Tel 06.85350963 – Fax 06.8549249

Alla cortese att.ne
del Dipartimento Vigilanza Bancaria e
Finanziaria di Banca d'Italia – Servizio
Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione II,
Via delle Quattro Fontane, 121/123
00184 – Roma (RM)

Via pec: ram@pec.bancaditalia.it

Roma, 23 settembre 2024

Oggetto: Consultazione pubblica in merito allo Schema di disposizioni della Banca d'Italia che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, dando attuazione alle previsioni contenute nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Spett.le Banca D'Italia,

AFI100, nell'accogliere con piacere l'opportunità di confronto, espone con tale documento di seguito le proprie osservazioni circa la consultazione pubblica in oggetto.

AFI100 è l'Associazione di categoria degli intermediari finanziari non bancari, nonché, in particolare, delle agenzie di recupero di crediti per conto terzi ex art. 115 TULPS ed ha come scopo principale quello di rappresentare gli interessi degli Associati presso le istituzioni, di svolgere attività di informazione e ricerca sulla normativa di riferimento, sia primaria che

secondaria, nonché di fornire direttive interpretative sulla stessa, affinché sia assicurata la corretta applicazione delle norme da parte degli Associati.

Si trasmettono, quindi, di seguito le osservazioni – riportate secondo l'ordine di trattazione adottato dalle Disposizioni attuative di Vigilanza oggetto di consultazione – che si permette di sottoporre alla Vostra valutazione.

I. Tematica:

Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei crediti, statuto, oggetto sociale.

Riferimenti:

Parte prima, Cap. 2, Sez. II, Sez. V - Parte prima, Cap. 5, sez. II.

Osservazioni:

Secondo le disposizioni attuative, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire che il gestore di crediti in sofferenza svolga attività di gestione dei crediti nel rispetto del TUB e delle disposizioni di Banca d'Italia, nonché delle disposizioni dettate in materia di diritti del creditore e tutela dei debitori, è richiesto, tra l'altro, al punto g) che l'oggetto sociale sia limitato all'attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB.

Ci si chiede se, a fronte della necessaria specificità dell'oggetto vi siano particolari prescrizioni o requisiti minimi da rispettare al fine di rendere l'oggetto sociale conforme e se siano ammesse altre attività diverse da quelle connesse o strumentali a quella di gestione dei crediti.

Sempre con riferimento al tema statutario, inoltre, ed in particolare con riferimento al sistema di amministrazione e controllo, a fronte della raccomandazione di operare una profonda autovalutazione che consenta di individuare il modello più idoneo ad assicurare le finalità prospettate, si potrebbe valutare di indicare specifici requisiti minimi ovvero definire come obbligatorie tutte o alcune delle indicazioni contenute in tema di governo societario quali quelle riferite all'organo di amministrazione e di controllo (Parte prima, Cap. 5, sez. II – “*Governo societario*”).

All'atto della domanda di autorizzazione occorre, tra l'altro, allegare il “*verbale della riunione nel corso della quale l'organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali*” richiamando il Provvedimento di Banca d'Italia del 4.5.2021 con cui vengono dettate disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Il richiamo potrebbe apparire non sufficiente e perfettamente sovrapponibile con la disciplina richiamata per analogia soprattutto per le società di piccole dimensioni e di nuova costituzione per le quali potrebbe essere opportuno fornire modelli e indicazioni, anche con riferimento ai volumi dell'attività svolta, sulla base dei quali apprestare la documentazione da allegare alla domanda autorizzativa.

II. Tematica:

Attività esercitabili – acquisto e gestione dei crediti per conto proprio in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

Riferimenti:

Parte prima, Cap. 4, Sez. II.

Osservazioni:

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, i gestori di crediti in sofferenza svolgono, in via principale, l'attività di gestione per conto di acquirenti di crediti, nonché nell'ambito della gestione possono, tra l'altro, svolgere attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 TUB e prestare attività connesse o strumentali.

Inoltre, i gestori di crediti possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dal TUB e dalle presenti disposizioni, purché in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

A nostro avviso, non appare abbastanza chiaro cosa si intenda con la frase “*in via subordinata*” rispetto all'attività principale e quali siano i limiti entro cui poter ritenere soddisfatto tale requisito.

Potrebbe essere opportuno stabilire dei criteri qualitativi e/o quantitativi sulla base dei quali poter circoscrivere l'ambito di operatività delle attività subordinate rispetto alla principale, ad esempio, facendo riferimento al numero di pratiche, all'importo di *GBV* (c.d. "*Gross Book Value*"), etc..

Sempre con riferimento al tema dell'acquisto e gestione di crediti in sofferenza da parte del gestore, stante le Disposizioni di Vigilanza sopra richiamate, non sembra esser espressamente esclusa la possibilità, per il gestore di crediti, di gestire il recupero di crediti che siano stati acquistati da una società neo costituita su iniziativa dello stesso gestore e nella quale questi partecipi come socio di capitali. Ci si chiede altresì se sussista o meno un conflitto di interessi qualora il gestore di crediti in sofferenza e il separato veicolo societario siano entrambi partecipati, mediante partecipazioni rilevanti, dal medesimo socio di capitale.

Su questo punto, sarebbe opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

III. Tematica:

Attività connesse e strumentali.

Riferimenti:

Parte prima, Cap. 3, Sez. III.

Osservazioni:

I gestori di crediti in sofferenza possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività di gestione di crediti in sofferenza.

Tra le attività strumentali rientrano, a titolo indicativo, quelle di: "*a) gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione; b) gestione di servizi informatici o di elaborazione di dati; c) formazione e addestramento del personale; d) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria*".

Le attività come descritte destano alcuni dubbi circa l'ambito entro il quale possono ritenersi ammissibili in quanto strumentali. La gestione dei beni immobili, ad esempio, è consentita solo se e per il tempo strettamente necessario ad effettuarne la cessione.

Ci si chiede, quindi, che tipo di interventi sugli immobili siano realizzabili e cosa in effetti si intenda per "*tempo strettamente necessario*", così da non sconfinare al di fuori delle attività consentite. Lo stesso può dirsi per le successive attività indicate, per le quali occorrerebbe

stabilirne un chiaro ambito di operatività nonché i relativi limiti, così da rendere le stesse attività quanto più afferenti a quella di gestione dei crediti in sofferenza.

Secondo la medesima previsione, invece, sono da considerarsi connesse a quella di gestione dei crediti in sofferenza, le attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggette a riserva che consentono di sviluppare l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali: “*a) la prestazione di servizi di informazione commerciale; b) la consulenza in materia di finanza di impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale)*”.

Ad avviso di chi scrive, anche tali attività appaiono generiche e poco confacenti all'attività principale, in mancanza di specifiche individuazioni circa le effettive attività che possano essere svolte dal gestore di crediti in sofferenza. Occorrerebbe fornire anche in quest'ambito quale sia l'alveo di operatività nonché i relativi limiti.

IV. Tematica:

Esternalizzazione dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza.

Riferimenti:

Parte prima, Cap. 5, Sez. IV.

Osservazioni e Contributo:

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, al gestore di crediti in sofferenza è consentito esternalizzare l'attività mantenendo la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione di crediti in sofferenza.

Ci si chiede, quindi, se una società acquirente dei crediti in sofferenza (ad esempio una società di recupero crediti autorizzata *ex art. 115 TULPS*) possa affidarne la gestione ad un gestore autorizzato da Banca d'Italia, il quale a sua volta incarichi la stessa società della mera attività di recupero crediti, e ciò nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle disposizioni di vigilanza con riferimento alla necessità di mantenere presso il gestore stesso ogni onere e responsabilità relativi al rispetto degli obblighi in materia.

Se, *prima facie*, un tale rapporto possa apparire in contrasto con la *ratio* sottesa all'istituto in esame, da una lettura delle disposizioni di vigilanza non sembra possa escludersi che lo stesso acquirente dei crediti il quale - ad oggi - è spogliato della possibilità di gestirli in autonomia, possa per il tramite del gestore incaricato essere delegato esclusivamente all'attività di recupero e riscossione degli stessi. Ci si chiede se, ed in quale misura, si sia di fronte o meno ad una ipotesi di incompatibilità seppur non espressamente esclusa.

V. Tematica:

Informativa nei confronti dei debitori ceduti.

Riferimenti:

Art. 58 TUB, art. 1264 c.c., art. 114.10 TUB.

Osservazioni:

Secondo quanto previsto dall'art. 114.10 TUB il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, è tenuto a comunicare individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione ed in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito.

Ci si chiede se tale comunicazione sostituisca la comunicazione di avvenuta cessione mediante la quale il cessionario del credito informa il debitore ceduto dell'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. Tali effetti giuridici, come noto, si producono anche mediante l'avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale di cui all'art. 58 TUB.

Il suddetto adempimento, infatti, o altre eventuali forme pubblicitarie integrative stabilite da Banca d'Italia, rende opponibile l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto, il quale da quel momento sarà obbligato ad adempiere nelle mani del cessionario.

Ad avviso di chi scrive, la tematica riguardante l'informativa nei confronti dei debitori ceduti non appare sufficientemente sviluppata e necessiterebbe di ulteriori chiarimenti con particolare riferimento al suo contenuto e alle modalità.

Al fine di evitare interpretazioni contrastanti, e conseguenti contenziosi sul punto, infatti, sarebbe utile anzitutto chiarire la natura del rapporto intercorrente tra le formalità disciplinate all'interno dell'art. 58 TUB ed i principi sanciti all'interno dell'art. 114.10 TUB.

Il medesimo articolo, tra l'altro, espressamente dispone ulteriori incombenzi attuativi, che allo stato non risultano essere stati sviluppati. In particolare, ci si riferisce ai commi 4 e 6 art. 114.10

secondo cui “*La Banca d’Italia stabilisce il contenuto e le modalità delle comunicazioni di cui al presente articolo*”, nonché “*al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione*”.

Infine, sotto altro profilo e con riferimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di esternalizzazione e già rilevato ai punti precedenti, stante la possibilità per il gestore di crediti in sofferenza di esternalizzare l’attività mantenendo la capacità di controllo e la piena responsabilità sulle attività esternalizzate, occorrerebbe chiarire maggiormente il punto e coordinare l’informativa ai debitori ceduti con le predette disposizioni in materia di esternalizzazione al fine di specificare quale sia il soggetto effettivamente deputato a rendere l’informativa nei confronti dei debitori.

* * *

Ringraziando per l’attenzione ed auspicando di aver fornito elementi utili, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento ed inviamo i migliori saluti.